

Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria ha gli scopi seguenti:

- a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
- b. aumento del numero di nodi principali;
- c. riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;
- d. eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *potenziamento delle capacità*: misure edili finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità come pure al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta;
- b. *aumento delle prestazioni*: misure elettroniche finalizzate al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta;
- c. *misura di accelerazione*: misure edili ed elettroniche finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;

¹ RS 101

² FF...

- d. *intensificazione della successione dei treni*: riduzione degli intervalli di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
- e. *separazione dei flussi di traffici*: misura edile applicata in un nodo e finalizzata a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

¹ Le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria comprendono:

- a. sulle tratte NFTA:
 - 1. Basilea – San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea – Brugg – Altdorf/Rynächt,
 - 2. San Gottardo Sud – Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca – Bellinzona – Chiasso, potenziamento delle capacità sulla tratta Balerna – Mendrisio,
 - 3. Bellinzona – Luino: aumento delle prestazioni,
 - 4. Zugo – Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
 - 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna – Thun,
 - 6. asse del Lötschberg e del San Gottardo: misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione e misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico);
- b. sulle altre tratte:
 - 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
 - 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna – Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
 - 3. Losanna – Brig – Iselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
 - 4. Losanna – Bienna – Zurigo: misure di accelerazione,
 - 5. Losanna – Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
 - 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, aumento delle prestazioni nei nodi di Berna,
 - 7. Belp – Thun (Gürbetal): potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
 - 8. Spiez – Interlaken Ovest: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,

9. Bienne – Delsberg – Basilea: misure di accelerazione,
10. Basilea – Olten: separazione dei flussi di traffico Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori,
11. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord/Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
12. Olten – Aarau: potenziamento delle capacità Olten – Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken – Däniken, galleria dell'Eppenbergr,
13. regione di Rapperswil – Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità Rapperswil – Gruemet (nuova tratta del Chestenberg),
14. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull'accesso sud Altstetten – Zurigo,
15. Thalwil – Lucerna: potenziamento delle capacità Cham – Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
16. Zurigo – Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dornfest, incl. potenziamento delle capacità: separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon,
17. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle – Winterthur, aumento delle prestazioni nodo di Winterthur,
18. Winterthur – San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
19. Winterthur – Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
20. Bellinzona – Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
21. valle del Reno: potenziamento delle capacità,
22. Neuhausen – Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
23. sulle altre tratte: misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione, misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) e costruzione di impianti di ricovero.

Art. 5 Misure di compensazione per il traffico regionale

Se le misure elencate nell'articolo 4 creano inconvenienti per il traffico regionale, possono essere realizzate misure edili per ovviarvi.

Art. 6 Progettazione e costruzione

¹ I gestori dell'infrastruttura progettano e costruiscono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

² La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

³ Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 7 Assegnazione di mandati

I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 8 Ottimizzazione costante dei lavori

Nello sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 9 Nuovo progetto

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro il 2016 un progetto di utilizzazione delle risorse del Fondo FTP non ancora attribuite. Il progetto indicherà segnatamente la possibilità e le modalità di realizzazione della galleria di base del Zimmerberg, della galleria del Wisenberg e delle [opzioni di ampliamento]*.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanza mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4 e 5. Può liberare i crediti in fasi successive.

Art. 11 Modalità di finanziamento

¹ Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse liberate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

² Le misure di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a sono finanziate conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere a–c ed e Cost.

³ Le misure di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b e all'articolo 5 sono finanziate conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere a, b ed e Cost.

* **I progetti concreti saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento.**

Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure

Art. 12 Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale esegue la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 13 Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa:

- a. lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;
- b. le spese effettive in base ai crediti d'impegno stanziati;
- c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4 e 5 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

Art. 14 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 16 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 742.101

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 1986⁴ concernente il progetto FERROVIA 2000:

Art. 2 lett. a, c e d

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:

- a. Vauderens – Siviriez;
- c. MuttENZ – Liestal (escl. la stazione di Liestal);
- d. *abrogata*.

2. Decreto del 4 ottobre 1991⁵ sul transito alpino:

Titolo

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LNFTA)

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale⁶;

Art. 5^{bis} lett. c

Il finanziamento previsto dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:

- c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo realizza un ampliamento parziale della tratta tra San Gallo e Arth-Goldau.

Art. 8^{bis} cpv. 1 lett. a

¹ La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all'articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio⁷. Nel piano dovranno figurare almeno:

⁴ RS 742.100
⁵ RS 742.104
⁶ RS 101
⁷ RS 700

- a. i collegamenti tra la galleria di base del San Gottardo, la galleria di base del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);

Art. 10^{bis} cpv. 1 lett. b

¹ La NFTA di cui agli articoli 3–9 è realizzata in due fasi:

- b. la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5^{bis}.

Art. 10^{er} titolo e frase introduttiva

Altri grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale

Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale:

Art. 17 cpv. 1

¹ Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.

